

Webinar I CREDITI D'IMPOSTA PER CHI INVESTE IN INNOVAZIONE COSA C'È DA SAPERE

Matteo Rizzi
27/10/2021

Credito d'imposta Transizione 4.0

- Per Ricerca e Sviluppo
- Per Innovazione Tecnologica
- Per Moda e Design

Istituito con la Legge di Bilancio 2020 (legge 160/19) e già modificato e potenziato con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/20) per il 2021.

Dall' esercizio successivo al 31/12/2019 NUOVO CREDITO D'IMPOSTA di DIVERSA ENTITA' (%) rispetto alla TIPOLOGIA DI PROGETTI e al GRADO DI INNOVAZIONE

Nessun riferimento alla MEDIA STORICA DEI COSTI DI R&S 2012-2014 base di calcolo del «Vecchio» credito RS 2015-2019

Calcolo del beneficio PERCENTUALE sui costi di competenza dell'anno
NO COSTI INCREMENTALI

Credito d'imposta Transizione 4.0

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale** di determinazione del reddito d'impresa.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito d'imposta Transizione 4.0

ATTIVITA' AMMISSIBILI PER RICERCA E SVILUPPO

La classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta è operata tenendo delle linee guida contenute nel **Manuale di Frascati dell'OCSE (2015)**

ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **12% nel 2020 e 20% nel 2021** sulle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le aziende con sede nel Sud Italia aliquote maggiorate **25%-35%-45%**.

Credito d'imposta R&S - Sud Italia

I commi 185–187, articolo 1, L. 178/2020 hanno prorogato per il 2021 e 2022 il **credito d'imposta R&S potenziato con un ambito territoriale circoscritto alle sole regioni del Mezzogiorno, che per le attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle regioni del Mezzogiorno godono per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, delle seguenti aliquote maggiorate:**

- **25% per le grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- **35% per le medie imprese** che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- **45% per le piccole imprese** che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Criteri per l'ammissibilità

I 5 criteri per identificare attività di R&S - Manuale di Frascati

Un'attività per essere classificata come R&S deve rispondere a 5 criteri, che devono essere soddisfatti congiuntamente:

- 1) Deve essere rivolta a «nuove scoperte/conoscenze» (almeno del settore)
- 2) Deve essere basata su concetti/ipotesi originali/nuovi
- 3) Deve essere incerto il risultato finale
- 4) Deve essere un'azione formale e sistematica
- 5) Deve essere orientata a un risultato trasferibile o riproducibile.

Spese ammissibili

Attività di **ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

- a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- c) spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
- d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c),
- f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 % dei costi dei contratti lettera c).

Credito d'imposta Transizione 4.0

ATTIVITA' AMMISSIBILI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta è operata sulla base delle regole indicate nell'articolo 3 del decreto, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida del **Manuale di Oslo dell'OCSE**. Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati precedentemente, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di **prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa (INNOVAZIONE AZIENDALE)**.

ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6% nel 2020 e 10% nel 2021** sulle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.

ALCUNI ESEMPI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AZIENDALE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che **si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano:**

- delle loro caratteristiche tecniche
- dei componenti
- dei materiali
- del software che è incorporato
- della facilità d'impiego
- della semplificazione della procedura di utilizzo
- della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.

ALCUNI ESEMPI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AZIENDALE

Per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano **cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza** per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle **fasi precompetitive** legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

SPESE AMMISSIBILI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

- a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- c) spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
- d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c),
- f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 % dei costi dei contratti lettera c).

Credito d'imposta Innovazione Digitale 4.0

ATTIVITA' AMMISSIBILI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA - DIGITALE 4.0

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di **innovazione digitale 4.0** i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla **trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.**

ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10% nel 2020 e 15% nel 2021** sulle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Credito d'imposta Innovazione Digitale 4.0

A titolo esemplificativo (l'elenco non è quindi tassativo), costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

- l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, **l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware** (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e **delle applicazioni software** (quali, ad esempio, Mes e Scada);
- l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della **gestione operativa della produzione** mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di **migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;**

Credito d'imposta Innovazione Digitale 4.0

- l'integrazione, attraverso l'applicazione di **tecnologie digitali**, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
- l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
- l'introduzione di soluzioni per la **definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;**
- l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
- l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;

Credito d'imposta Innovazione Digitale 4.0

- la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime);
- la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, **la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera** allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
- l'introduzione di soluzioni che implicino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile **nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working)**;
- la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
- l'introduzione di soluzioni specifiche di **blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing**, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

Credito d'imposta Transizione 4.0

ATTIVITA' AMMISSIBILI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla **trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare** così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10% nel 2020 e 15% nel 2021** sulle spese agevolabili

ALCUNI ESEMPI DI INNOVAZIONE per LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:

- la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
- la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- l'introduzione di modelli di **sinergia tra sistemi industriali** presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);

ALCUNI ESEMPI DI INNOVAZIONE per LA TRASIZIONE ECOLOGICA

- l'introduzione di **soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso**, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da **componenti post-uso**, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
- l'adozione di soluzioni e tecnologie per **monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso** al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- l'introduzione di **modelli di business "prodotto come servizio"** (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Credito d'imposta



ATTIVITA' AMMISSIBILI PER MODA E DESIGN

Si considerano attività di innovazione per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei **settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica.**

ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6% nel 2020 e 10% nel 2021** sulle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro

Credito d'imposta Moda e Design

Innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della **forma e di altri elementi non tecnici o funzionali**; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le imprese operanti nel settore **dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti**, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.

Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola **fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita**.

Riepilogo Credito d'imposta R&S - Innovazione

% 2020		% 2021 -2022
12%	R&S Frascati	20%
10%	Innovazione Tecnologia 4.0 e Ecologica	15%
6%	Moda e Design	10%
6%	Innovazione tecnologica	10%

Riepilogo Credito d'imposta RS&I - Fruizione

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in **tre quote annuali** di pari importo, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute **in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro**.

Credito Investimenti 4.0



Credito Investimenti 4.0

Credito d'imposta per supportare e incentivare le imprese che investono in **beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Modalità di effettuazione degli investimenti per i beni:

- acquistati a titolo di proprietà;
- in leasing;
- realizzati in economia;
- realizzati mediante appalto

Ai sensi dell'art. 1 co. 192 della L. 160/2019, il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni (ECCEZIONE BANDI SIMEST DIGITALIZZAZIONE)**.

Credito Investimenti 4.0 – Beni agevolabili

Si applica a beni dei seguenti tipi:

- beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in **allegato A** della legge;
- beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in **allegato B** della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

L'Allegato A (beni materiali) elenca 3 categorie di beni agevolabili:

1. A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
2. A2: sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
3. A3: dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l'efficienza).

Credito Investimenti 4.0 – Interconnessi

Per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 rileva, ai fini della fruizione del beneficio, **l'interconnessione del bene.**

Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario che (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 6.3):

- scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione (relazione e perizia/autocertificazione)

Credito Investimenti 4.0 – Beni agevolabili

L'Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende che già investono in beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

All'allegato B originario del 2016, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio

Credito Investimenti 4.0 - Periodo

ANNO 2020

Ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 160/2019, sono agevolabili mediante il nuovo credito d'imposta investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per espressa previsione (art. 1 co. 196 della L. 160/2019), le disposizioni relative al nuovo credito d'imposta **non si applicano** agli investimenti aventi a oggetto i beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra l'1.1.2020 e il 31.12.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 1 co. 60 e 62 della L. 30.12.2018 n. 145 (**IPER AMMORTAMENTO**).

Credito Investimenti 4.0 - Periodo

ANNO 2021

Sono agevolabili mediante il nuovo credito d'imposta (L. 178) gli investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31.12.2021.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2022 a condizione che entro la data del 31.12.2021:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

ANNO 2022

Sono agevolabili mediante il nuovo credito d'imposta (L. 178) gli investimenti effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito Investimenti 4.0 - Aliquote




Legge 178/20 - AUMENTANO LE ALIQUOTE 2021
Perizia asseverata per beni valore > 300.000 euro

Tipologia beni	% credito 2020	% credito 2021	% credito 2022
Allegato A beni strumentale materiali	40%	50%*	40%**
Allegato B software e sistemi	15%	20%	20%

Credito Investimenti 4.0 - Aliquote

2021




06/2022

NOTA *

- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Credito Investimenti 4.0 - Aliquote

2022



06/2023

NOTA **

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Credito Investimenti 4.0 – Fruizione 2020

Per **investimenti 2020** si applicano le regole di fruizione dettate dal comma 191:

- utilizzo in compensazione **a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo a quello di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0)**
- utilizzo in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per beni materiali ordinari e 4.0;
- utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo per beni immateriali 4.0.

Se l'interconnessione dei beni materiali 4.0 avviene in un anno successivo a quello di entrata in funzione, è possibile avvalersi della fruizione anticipata del credito d'imposta per la parte spettante in misura ordinaria.

Credito Investimenti – Fruizione 2021/22

Per **investimenti 2021-2022** si applicano le regole di fruizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da modalità di fruizione anticipate dell'agevolazione, per investimenti in beni materiali e immateriali sia ordinari sia 4.0:

- **utilizzo in compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione o di interconnessione;**
- **utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo in tutti gli altri casi.**

Credito D'Imposta Beni strumentali Investimenti

NUOVI, «ORDINARI» E **DIVERSI** DA QUELLI
ELENCATI NEGLI ALLEGATI **A e B** INDUSTRIA 4.0

Credito correlato all'entità degli investimenti effettuati e utilizzabile in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24.

Le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

- alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta compete per gli investimenti in beni:

- **materiali;**
- **strumentali;**
- **nuovi;**
- **destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.**

**6% per il 2020
10% per il
2021**

Previsto un tetto **massimo di 2 milioni di euro** per i costi ammissibili

Sono esclusi, in generale:

- ✓ i **beni “usati”** (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati).
- ✓ per effetto del requisito della territorialità, i beni destinati a strutture produttive situate all'estero.

Ai sensi dell'art. 1 co. 187 della L. 160/2019, sono inoltre esclusi dall'agevolazione:

- ✓ i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR;
- ✓ i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al **6,5%** (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
- ✓ fabbricati e le costruzioni ;
- ✓ i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (condotte, materiale rotabile, aerei;
- ✓ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti .

FRUIZIONE

Il credito d'imposta del **6% (investimento 2020)** può essere fruito, come anticipato, in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene** e ciò indipendentemente dal periodo di ammortamento del bene oggetto di investimento.

Dal 2021 dall'anno di entrata in funzione in tre quote annuali.



Possibilità di compensare in **un'unica quota annuale** per:

- per investimenti in **beni materiali ordinari** effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare di ricavi o compensi, novità introdotta dall'articolo 20 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che ha aggiunto il comma 1059-bis all'articolo 1 L. 178/2020.
- per investimenti in **beni immateriali ordinari** effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;

Bonus investimenti Mezzogiorno proroga fino al 2022

Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il **credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno**, di cui all'art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015).

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all'acquisto di **macchinari, impianti e attrezzature** varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo**.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, **pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese**.

L'intensità massima dell'aiuto è pari:

- al **45%** per le piccole imprese, al **35%** per le medie imprese, al **25%** per le grandi imprese per le **Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna**;
- al **30%** per le piccole imprese, al **20%** per le medie imprese e al **10%** per le grandi imprese, per le **Regioni Abruzzo e Molise**.

Bonus investimenti Mezzogiorno proroga fino al 2022

Ammesse tutte le imprese tranne le imprese in difficoltà e le imprese appartenenti ai seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

PROGETTI AMMISSIBILI

Acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature**, nuovi di fabbrica, da destinarsi a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabili.

In particolare tali investimenti devono riguardare:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

RIEPILOGO CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI

Tipologia beni	% credito 2020	% credito 2021	% credito 2022
Allegato A beni strumentale materiali	40%	50%	40%
Allegato B software e sistemi	15%	20%	20%
Beni diversi A (materiali)	6%	10% <small>MAX 2 MIL</small>	6% <small>MAX 1 MIL</small>
Beni diversi B (immateriali)	-		6%
Beni ordinari solo Sud Italia	10%-20%30% Abruzzo e Molise 25%-35%-45% Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna		
Strumenti lavoro agile	-	15%	6%

Credito d'imposta Formazione 4.0



Incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per le **spese di formazione del personale dipendente** nell'ambito delle tecnologie 4.0.

Credito d'imposta Formazione 4.0

Possono **beneficiare** del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli;
- dalla natura giuridica;
- dalle dimensioni;
- dal regime contabile;
- dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciali.

Attività di formazione aventi ad oggetto **l'acquisizione ed il consolidamento**, da parte del personale dipendente dell'impresa, nelle **"materie"** rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal **"Piano Nazionale Impresa 4.0"**.

Credito d'imposta Formazione 4.0

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- **integrazione digitale dei processi aziendali.**

Credito d'imposta Formazione 4.0

Dal 2020 NON E' PIU' RICHIESTO che le attività formative ammissibili siano espressamente disciplinate nei **contratti collettivi aziendali o territoriali**.

I “destinatari” delle attività formative ammissibili:

- per **personale dipendente**, si intende esclusivamente il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- per i lavoratori con **contratto di apprendistato**, è prevista l'agevolazione per la sola attività di formazione relativa all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle “tecnologie abilitanti”.
- per gli **altri collaboratori** legati all'impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato, è considerata la possibilità di **partecipare** alle attività formative, tuttavia **tali figure sono irrilevanti ai fini del calcolo del credito d'imposta.**

Credito d'imposta Formazione 4.0

Il Credito d'imposta Formazione 4.0 viene così calcolato:

- 50% per piccole imprese, fino ad un massimo di 300.000 euro;
- 40% per medie imprese, fino ad un massimo di 250.000 euro;
- 30% per grandi imprese, fino ad un massimo di 250.000 euro.

Per i costi dei **dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, il credito d'imposta formazione 4.0 può arrivare **fino al 60%**.

Per le imprese non tenute al controllo contabile dei conti, previsto un aumento del credito d'imposta, per un importo pari alle spese effettivamente sostenute, per adempiere all'obbligo di certificazione, non superiore a 5.000 euro.

Credito d'imposta Formazione 4.0

Per determinare l'importo che rappresenta la base di calcolo del credito d'imposta, si calcolano:

- per il **personale dipendente impiegato come “discente”** nelle attività formative deve essere assunto il costo aziendale riferito alle ore/giornate di formazione.
- per il **personale dipendente**, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali agevolabili, che svolge tali attività di formazione in veste di **“docente” o di “tutor”**, invece, le spese ammissibili calcolate secondo i criteri citati in precedenza, non possono superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Costi di docenza di terzi ammissibili solo da soggetti qualificati: soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia, Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37”.

NOVITA' 2021-2022

Credito d'imposta Formazione 4.0

La Legge di bilancio 2021 estende al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 e **amplia i costi ammissibili**, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014.

Sono quindi ammessi all'agevolazione, **dal 01/01/21**, i seguenti costi:

- *le spese di personale relative ai **formatori** (dipendenti o esterni qualificati) per le ore di partecipazione alla formazione;*
- *le spese di personale relative **ai partecipanti** alla formazione*
- **le spese generali indirette** (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- i **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le **spese di viaggio, i materiali e le forniture** con attinenza diretta al progetto;
- **l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature** per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- i costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;

Credito d'imposta Formazione 4.0 - Fruizione

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è utilizzabile (**unica quota**), esclusivamente in compensazione, a **decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili**, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

MODELLI DI COMUNICAZIONE

Decreto direttoriale 6 ottobre 2021
Modello comunicazione credito d'imposta

MODELLI DI COMUNICAZIONE RS&I

Decreto direttoriale 6 ottobre 2021

È approvato l'allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica**, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come definite dal decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it

Con riferimento agli investimenti nelle **attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.**

Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va **trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.**

MODELLI DI COMUNICAZIONE INVESTIMENTI 4.0

Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione **credito d'imposta beni strumentali**

Il decreto approva il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, **commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160**, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data del 31 dicembre 2021**.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art.1, commi da 1056 a 1058, **della legge 30 dicembre 2020, n. 178**, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.

MODELLI DI COMUNICAZIONE FORMAZIONE 4.0

Decreto direttoriale 6 ottobre 2021

È approvato l'allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0**, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al decreto 4 maggio-

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it

Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione – Sezione A – va trasmesso **entro la data del 31 dicembre 2021**.

Con riferimento alle spese sostenute nei periodi d'imposta agevolabili successivi al predetto periodo d'imposta, il modello di comunicazione – Sezione B – va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.

DECRETO FISCO E LAVORO – Patent Box

Il decreto, collegato alla **manovra di bilancio 2022** che ha ottenuto il via libera dal **Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021**, prevede il superamento del vecchio regime, con l'introduzione di una **maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per i beni immateriali ai fini della tassazione**.

Nella nuova misura – che ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile – rientrano anche i **marchi d'impresa**, che erano stati esclusi dall'agevolazione a partire dal 2019, in seguito alle indicazioni in materia date dall'Ocse.

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che sostengano, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d'impresa, **costi di ricerca e sviluppo finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei seguenti beni immateriali**: software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Novita'

DECRETO FISCO E LAVORO – Patent Box

Il regime si applica alle opzioni esercitate a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl fiscale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 21 ottobre).

Contestualmente, sono abrogate le disposizioni in materia di patent box previste all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 190/2014 e all'articolo 4 del Dl 34/2019 per il patent box "autoliquidato". Il comma 10 dell'articolo 6 del Dl fiscale 146/21 ha previsto una disciplina transitoria per i contribuenti che abbiano già optato per il vecchio regime del patent box o già sottoscritto un accordo preventivo con l'agenzia delle Entrate, oppure abbiano aderito al patent box "autoliquidato".

I soggetti che esercitano l'opzione per la nuova agevolazione non possono fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, commi da 198 a 206, legge 160/2019)

Novita'

QUESTION TIME



Webinar I CREDITI D'IMPOSTA PER CHI INVESTE IN INNOVAZIONE COSA C'È DA SAPERE

Dubbi? Domande? Chiarimenti?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Matteo Rizzi